

PARERE ISTRUTTORIO

SUL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (PATI) DI CATELGUGLIELMO, BAGNOLO DI PO E SAN BELLINO

Considerazioni di carattere generale

Invarianti. In merito alla tav. 2 delle invarianti, si ritiene che la stessa debba *raggruppare le risorse territoriali, morfologiche, paesaggistiche, ambientali, storico-monumentali ed architettoniche, vale a dire le risorse territoriali ed ambientali che costituiscono una importante guida nelle scelte della pianificazione territoriale*, così come assunto nella relazione del PATI medesimo (par. 10.6, pag. 61). Nella suddetta Tavola, viceversa, non risultano individuati molti degli elementi riconducibili, secondo la suddetta definizione, alle invarianti.

In merito al calcolo della **Superficie Agricola Trasformabile** si è dell'avviso che nel PATI si debba provvedere alla compilazione di un prospetto riassuntivo che, secondo le modalità previste dallo specifico provvedimento emanato dalla Giunta Regionale, chiarisca in modo dettagliato:

- la quantità di superficie agricola che è possibile trasformare distinta, dalla quantità ulteriore che si intende incrementare per disposizione regionale (la maggiorazione deve essere inferiore al 10%);
- le motivazioni che supportano la volontà di fruire del 10% di superficie in più devono essere circostanziate in modo oggettivo e trovare riscontro nella normativa del PATI.

Per quanto riguarda la possibilità di deroga del limite di superficie trasformabile di cui all'art. 13, c.1, lett. f), L.R. 11/2004 si ritiene che la richiesta in tal senso, fatta dal Comune alla Regione, non possa avvenire in sede di stesura del PATI ma, esclusivamente e solo se ne ricorrono le condizioni, e sentita la Provincia, alla fase del Piano degli Interventi. A tal proposito si evidenzia che nel PATI la quota di superficie derivante dalla deroga di che trattasi appare essere già stata considerata come superficie potenzialmente trasformabile. Tale possibilità, ancorchè ritenuta eventuale, e comunque residuale, non si ritiene debba essere presa in considerazione dal PATI, il quale invece, dovrebbe effettuare le proprie previsioni rapportandosi esclusivamente con i limiti quantitativi che la legge prescrive.

Per le stesse ragioni, ne discende, la quantità di Superficie Agricola che è possibile sottrarre all'uso agricolo deve, al massimo, coincidere con la quantità di area trasformabile che risulta essere necessaria per fronteggiare le previsioni di espansione futura. La quantità complessiva di superficie agricola trasformabile, rinvenibile su tutto il territorio intercomunale, dovrebbe poi corrispondere alla somma delle superfici trasformabili individuate per ogni singolo Ambito Territoriale Omogeneo.



Per quanto attiene al concetto di **aree di urbanizzazione consolidata** si è dell'opinione che quest'ultime debbano raggruppare quelle aree (escluse le zone agricole) ove possono essere attuati interventi diretti come la nuova costruzione, l'ampliamento e il recupero dell'esistente. In altre parole, rifacendosi al precedente PRG, sono da intendersi aree di urbanizzazione consolidata quelle classificate come zone A, B, C1, D (di completamento) e tutte le altre zone C, F, con piano attuativo approvato (convenzionato) o con progetti esecutivi approvati. Non sono quindi da individuare nell'urbanizzazione consolidata tutte quelle aree che, seppur previste nel precedente PRG, non hanno avuto un concreto processo d'attuazione. Le zone E4 e C1 speciali, e le zone ad esse assimilabili che non hanno un legame con il settore primario sono invece da inserirsi tra gli **ambiti di edificazione diffusa**. In merito a questi ultimi è da assumersi come principio generale che al loro interno dovrebbero rientrare quelle aree dove l'edificazione si è sviluppata in forme insediative non collegate, o non più collegate, allo svolgimento dell'attività agricola, che hanno assunto dimensioni e caratteri tali da configurare nuclei insediativi a destinazione generalmente residenziale, in cui è rinvenibile la sporadica presenza di elementi quali parcheggi, verde pubblico, esercizi commerciali, opifici ed altro.

Inoltre dovrebbero essere caratterizzate da:

- riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia che nel PATI in esame, sia nel caso del calcolo della superficie agricola trasformabile, che per l'individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, siano stati utilizzati criteri la cui rispondenza alle disposizioni normative vigenti andrebbe maggiormente contestualizzata.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2004 il PATI deve determinare per gli **ambiti territoriali omogenei** (ATO), i parametri teorici di dimensionamento ed i limiti quantitativi per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, oltre che assicurare il rispetto delle dotazioni minime delle aree per servizi di cui all'art. 31 della medesima legge regionale, in coerenza, peraltro, con gli obiettivi e le direttive del PTC, dal valutare le previsioni di dimensionamento e lo stato di attuazione del PRG vigente.

Il dimensionamento del PATI dovrebbe, quindi, operare secondo stime di fabbisogno edilizio residenziale (correlato al consumo medio di volume per abitante, alle proiezioni demografiche, agli indici di sovraffollamento, alle condizioni igieniche delle abitazioni ecc..).

Dalle tabelle di cui all'elaborato *A6 – Allegato alle norme tecniche-ATO* non si evince come venga calcolato il volume residenziale futuro negli ATO residenziali che sembra fissato a priori e non sulla base di realistiche proiezioni demografiche e analisi del patrimonio edilizio esistente.



Non si evince altresì quali siano i presupposti tecnici per l'incremento teorico delle aree produttive, commerciali, direzionali e turistiche.

Viene infine determinata la dotazione a standards per la sola parte residenziale.

Si rilevano alcune contraddittorietà intrinseche al PATI perché originate da un conflitto fra più disposizioni dello strumento comunale; ciò assume particolare significato laddove generi un'obiettivo difficoltà di applicazione della/delle Norme Tecniche.

- Art. 22.4 lett. c): la norma dapprima limita gli interventi consentiti - coerentemente con la qualifica della zona – e successivamente sembra contraddirsi laddove dichiara "sono inoltre ammissibili....";
- tav. 3 – tav. 4: in aree dal PATI identificate e qualificate "non idonee" (art. 22.4) è pianificata un'area produttiva;
- art. 8: la rubrica "*Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I.*" e la successiva definizione non corrispondono al contenuto delle relative norme, le quali, viceversa, si riferiscono (art. 8.7) correttamente a tutto il territorio comunale;
- Art. 18 istituisce le fasce di tutela ai sensi del c. 1, lett. g) dell'art. 41 L.R. 11/2004, ne stabilisce la normativa (richiamando a volte il rispetto idraulico c. 3), ma non le individua graficamente;
- Art. 35 – tav. 4: le componenti della rete ecologica, così come indicate nell'art. 35.2 non si ritrovano indicate nella corrispondente cartografia;
- art. 36: la norma dispone che il PATI stesso individui le "*aree di connessione naturalistica*" di cui, tuttavia, nella tav. 4 non si rinviene alcun elemento.

Valutazioni di coerenza del PATI con il PTCP

Premesse di tipo metodologico: il PATI è stato valutato raffrontandolo con gli elaborati del PTCP, seguendo la struttura di quest'ultimo e verificando di volta in volta la sussistenza nel PATI di corrispondenti previsioni.

Dell'analisi di coerenza e conformità del PATI rispetto al PTCP, si riportano in prosieguo solamente gli esiti parzialmente o totalmente negativi.

SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO

SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA

Art. 17 c. 1, art. 20 del PTCP – Vincoli e prescrizioni PAI

Art. 8 (cc.1, 2, 9), art. 17 (c. 3); TAV. 1, TAV. 3 del PATI

Recepisce le aree individuate dal PAI.

La norma appare **coerente** al PTCP anche in considerazione del fatto che il PAI non è al momento in vigore.

Come già evidenziato nelle considerazioni di carattere generale, appare opportuno cambiare la rubrica dell'articolo 8, stralciando *"in riferimento al PAI"*.

Art. 17 cc. 2, 3 del PTCP – Grado di pericolosità delle aree e conseguenti misure e interventi

Art. 23 (cc.1,4); TAV. 3 del PATI

Non tutte le aree del PTCP sono state recepite.

Il PATI non prevede esplicitamente la realizzazione, prima delle opere di urbanizzazione, di interventi atti ad annullare o migliorare sensibilmente le condizioni di sicurezza di dette zone, ma rimanda al PI (comma 5) la definizione di interventi finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche. Va osservato, inoltre, che il PATI presenta insediamenti consolidati e da sviluppare in aree a rischio per le quali il PTCP prevede l'individuazione di azioni volte alla riduzione della fragilità.

Il PATI non prevede una classificazione delle aree critiche in base del grado di pericolosità. Tale possibilità (comma 4) viene tuttavia demandata al PI.

Manca la mappatura delle zone esondabili o a ristagno idrico. Il PATI risulta essere **incoerente**.

Non è infine previsto un periodico aggiornamento delle aree critiche, è solo indicato che il PI potrà anche modificarne la perimetrazione.

Art. 17 cc. 4, 5 del PTCP – Interventi in aree esondabili o a ristagno idrico

Art. 23 (cc. 2,3,5,6), Art. 22 (c. 4) del PATI;

Il PATI al comma 6 dell'art. 23, si riferisce a zone di media pericolosità che non sembrano individuate in cartografia e, in dette zone, prevede limiti alla realizzazione di locali interrati senza richiesta di alcun parere ai consorzi. Il PATI denota **incoerenza** con se stesso.

L'art. 22, comma 4 risulta essere poco coerente con se stesso laddove classifica alcune aree con *"terreno non idoneo"..." a qualsiasi forma di trasformazione urbanistica"*, ma tuttavia non esclude la possibilità di interventi, oltre che per *"interventi particolari di superiore interesse pubblico"*, anche per *"opere e interventi volti al consolidamento, ampliamento e/o saturazione del tessuto esistente"*.

Parziale coerenza si rileva nel rinviare al PI per la realizzazione di interventi finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche; **incoerenza** per quanto riguarda la parziale e inesatta individuazione delle aree.

Art. 17 c. 7 del PTCP – Compatibilità idraulica

Art. 8, c. 10, art. 23 c. 7 del PATI e Valutazione di compatibilità idraulica

La prima parte della Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) dovrebbe contenere indicazioni relative alle aree individuate dal PTCP oltre a quelle individuate dai PAI. La VCI riporta la tavola 2 del PTCP, ma solo a livello descrittivo, informativo. Tali indicazioni non vengono poi recepite.

Si ritiene opportuno il recepimento delle prescrizioni di carattere generale, contenute nello studio di compatibilità idraulica, all'interno delle norme del PATI.

Parzialmente coerente.

SISTEMA AMBIENTALE NATURALE

*Art. 23 -Individuazione- Art. 26 c. 1 del PTCP – Modifica e integrazione dei Corridoi Ecologici
Artt. 35-39 ; Tav. 4 del PATI*

Non tutti i corridoi ecologici costituenti la rete provinciale sono riportati nel PATI.

Parzialmente coerente.

Gli atti di indirizzo della Regione Veneto prevedono che i corridoi ecologici siano fatti in forma lineare anzichè areale. Ciò comporta problemi laddove le norme di riferimento prevedono interventi al loro interno, ovvero interventi che ne alterino la consistenza. Poichè il PTCP ha individuato la stessa categoria di oggetti in forma areale è opportuno che il PATI si adegui ad esso, utilizzando la riproduzione areale in specifiche tavole che trattano la materia ambientale, oltre che in forma lineare, nelle tavole previste dagli atti di indirizzo.

Art. 26 c. 2 del PTCP – Garanzia di continuità della rete, riduzione dei disturbi di origine esterna, tutela dalla pressione antropica

Artt. 35-39 ; Tav. 4 del PATI

I corridoi ecologici devono essere individuati nel PATI. La norma del PATI, invece, demanda al PI il compito di dettagliare e normare i Corridoi Ecologici. In assenza di specifica norma del PI sono consentiti interventi a condizione che sia garantito il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o la previsione di adeguate misure di compensazione/mitigazione.

Ferma restando la regola di carattere generale, sarebbe necessario che la tav.4 indicasse con un areale i corridoi ecologici; in mancanza di questo è indispensabile che le norme del PATI dettino normative specifiche e stringenti al PI, per l'individuazione e la normazione del corridoio, in tal modo garantendo comunque il raggiungimento delle tutele fissate dal PTCP all'art. 26 c. 2.

Il PATI, rinviando in maniera pressochè totale al PI non assolve completamente la suddetta condizione e pertanto non garantisce le tutele richieste dal PTCP.

Parzialmente coerente

Art. 27 del PTCP– Tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica e art. 23 – Individuazione degli elementi del Sistema Ambientale Naturale

Artt. 35-39; Tav. 4 del PATI

Le aree boscate di cui agli art. 23 e 27 del PTCP non sono individuate cartograficamente; le NT rinviano al PI la loro definizione qualitativa e quantitativa.

E' necessario che il PATI riportati le aree boscate individuate dal PTCP.

Incoerente.

Art. 28 del PTCP – Tutela e valorizzazione degli elementi lineari, dei parchi e dei giardini privati
Artt. 35-39; Tav. 4 del PATI

Gli elementi lineari non sono individuate cartograficamente; le NT rinviano al PI la valorizzazione degli elementi naturali in genere.

Incoerente.

Art. 30 del PTCP – Preservazione e valorizzazione delle aree umide
Artt. 35-39 del PATI; Tav 4

Argomento non affrontato dal PATI (vedi tuttavia punto 8 "note generali")

Incoerente.

Art. 31 c. 4 del PTCP – Individuazione delle aree per interventi di compensazione
Artt. 37.3 e 38.3 del PATI; Tav 4

Non si rinvencono nel PATI norme espresse che definiscano le aree in cui realizzare gli interventi di compensazione; tuttavia gli artt. 37.3 e 38.3 riportano testualmente "ogni intervento in questi ambiti [...] dovrà prevedere adeguate misure di compensazione": un'interpretazione estensiva potrebbe far coincidere il luogo dell'interferenza con quello della compensazione. Anche inteso in tal senso, poiché le misure previste dalle citate norme del PATI sono riferite solo agli ambiti dei corridoi ecologici principali e secondari, il PATI risulta solo **parzialmente coerente**.

Si sottolinea l'opportunità di esplicitare quanto richiesto dal comma 4 del PTCP.

Art. 31 c. 5 del PTCP – Dimensione degli interventi di compensazione
Artt. 37.3, 38.3 e 53 del PATI; Tav 4

Le N.T. rinviano al P.I. e al rapporto ambientale della VAS le modalità e le procedure per la compensazione. Poiché tali norme non contengono i contenuti minimi prescritti dall'art. 31, comma 5, del PTCP, il PATI è **parzialmente coerente**.

Art. 32 c. 2 del PTCP – Individuazione delle misure di mitigazione
Artt. 37.3, 38.3, 39.10, 39.11, 39.12; 53 del PATI; Tav 4

Oltre a quanto già evidenziato per l'art. 31, comma 4, si aggiunge che le norme di cui all'art. 39 assolvono alle richieste del PTCP in relazione alle interferenze con i corridoi ecologici; per considerazioni analoghe a quelle sub art. 31, comma 4, il PATI è **parzialmente coerente**.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

INFRASTRUTTURE

Art. 41 c. 1 del PTCP – Progettazione senza danneggiamenti alla rete ecologica, incrementi della frammentazione agraria, creazione di punti di discontinuità alla rete di mobilità lenta

Artt. 32, 37, 38; Tav. 4 del PATI

Il PAT individua nuovi tracciati infrastrutturali. In alcuni casi i nuovi tracciati interferiscono con la rete ecologica locale. Agli artt. 37, c. 3, e 38 c. 3, è previsto, in sede di P.I., per ogni intervento che interferisce con i corridoi ecologici il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

Parzialmente coerente.

Art. 42 c. 3 del PTCP – Ostacolo alla formazione di nastri insediativi e alla proliferazione di accessi; inibizione di accessi diretti

Il Pat non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Incoerente.

Art. 43 del PTCP – Fascia di rispetto per le reti principale e secondaria

Art.8.6 del PATI

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP in relazione al divieto di utilizzare le fasce di rispetto come verde pubblico.

In relazione all'art. 43 è opportuno che il PAT recepisca la prescrizione di vietare l'utilizzo delle fasce di rispetto come verde pubblico.

Incoerente.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' **MOBILITA' LENTA**

Art. 47 c. 1, 2 del PTCP – Verifica dei punti di discontinuità e predisposizione delle misure per eliminarli o per mitigarne le criticità

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Incoerente.

Art. 48 c. 2 del PTCP– Individuazione di fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili

Art. 54.3; Tav. 4 del PATI

Il Pat demanda al PI l'individuazione di “itinerari turistici”, che dovranno essere muniti di idonee opere di mitigazione e messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale.

In relazione all'art 48.c. 2 è opportuno che il PAT dia disposizioni per la tutela dei percorsi ciclabili oltre che alle piste ciclabili.

Parzialmente coerente.

Art. 48 c. 3 del PTCP – Separazione fisica dei percorsi ciclabili

Art. 32.8 del PATI; Tav. 4 del PATI

Il Pat demanda al PI l'individuazione di "itinerari turistici" che dovranno essere realizzati in sede protetta e dotati di idonea segnaletica.

In relazione all'art 48. c. 3 è opportuno che il PAT dia disposizioni per l'adeguamento delle piste ciclabili esistenti alle normative vigenti.

Parzialmente coerente.

Art. 51 c. 1 del PTCP – Precisazione dei percorsi delle ipostrade

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Incoerente.

Art. 51 c. 2 del PTCP - Individuazione di fasce di rispetto a tutela delle ipostrade

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Incoerente.

Art. 51 cc. 3, 4 del PTCP– Definizione delle caratteristiche dei punti di scuderizzazione

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Incoerente.

SISTEMA DEL PRODUTTIVO

Art. 69 c. 2 del PTCP - Obbligo del Piano Unitario di Coordinamento per gli interventi negli Ambiti di Sviluppo

Tav. 4 NT-artt. vari del PATI

Il territorio intercomunale è interessato dall'ambito di sviluppo n.2. L'obbligo del Piano Unitario di Coordinamento non è stato previsto dal PATI, che pertanto è **incoerente**

L' incoerenza è sanabile attraverso un recepimento automatico delle direttive del PTCP nelle Norme Tecniche del PATI.

Art. 69 c. 3 – Condizioni per l'utilizzazione degli ampliamenti e delle nuove aree negli Ambiti di Sviluppo

Tav.4 NT-artt. Vari del PATI

Il territorio intercomunale è interessato dall'ambito di sviluppo n.2. Le condizioni per l'utilizzazione degli ampliamenti e delle nuove aree non sono descritte.

Incoerente.

Art. 69 c. 4 del PTCP - Deroghe all'obbligo del Piano Unitario di Coordinamento per gli interventi negli Ambiti di Sviluppo

Tav.4 NT-art. 30.2 lett. a) e art. 30 c. 4 del PATI

Il territorio intercomunale è interessato dall'ambito di sviluppo n.2. Posto che le norme del PATI riguardano lo sviluppo insediativo senza distinzione fra residenziale e produttivo, e che pertanto necessariamente l'art. 30 c 2 lettera "a" deve essere adattato alla realtà produttiva, si ritiene che la norma corrisponda alle esigenze dell'art. 69 c 4 del PTCP nella sua prima parte, risultando viceversa carente rispetto alla necessità di dimostrare le "comprovate esigenze produttive" e i "documentati programmi di investimento aziendale".

Parzialmente coerente.

Si sottolinea inoltre che non sono indicati i "limiti fisici alla nuova edificazione" (29 c 1 del PATI).

Art. 69 c. 6 del PTCP - Obbligo di dare corso agli interventi negli Ambiti di Sviluppo solo dopo la realizzazione di fasce di verde e del piano di smaltimento e raccolta delle acque piovane.

Tav.4 NT-artt. Vari del PATI

Il territorio intercomunale è interessato dall'ambito di sviluppo n.2. L'obbligo di realizzazione delle fasce di verde e del piano di smaltimento e raccolta delle acque piovane prima dell'attuazione degli interventi non è previsto.

Incoerente.

Art. 69 c. 7 del PTCP - Adeguamento delle infrastrutture di servizio al dimensionamento degli Ambiti di Sviluppo

Tav.4 NT-art. 30.2 lett. b) del PATI

Il territorio intercomunale è interessato dall'ambito di sviluppo n.2. Non risulta che vi sia una norma che preveda espressamente l'adeguamento delle infrastrutture di servizio nè che si attesti che quelle esistenti siano idonee; si rinviene, tuttavia, una parziale soddisfazione dell'esigenza espressa dal PTCP nell'art. 30.2 lettera b del PATI, che pertanto è parzialmente coerente .

Parzialmente coerente.

Art. 87 c. 2 del PTCP – Riclassificazione ad usi diversi delle Aree a Incremento Controllato

Tav.4 NT-artt. Vari del PATI

Si premette che, in analogia a quanto esposto circa l'art. 69 c 4 del PTCP, l'assenza di una distinzione fra le tipologie di destinazioni produttive e di una specifica normativa, pregiudica in generale la coerenza sotto questo profilo del PATI con il PTCP. Il PATI non riclassifica ad uso diverso le Aree a Incremento Controllato esistenti.

Incoerente .

Art. 88 c. 1 del PTCP – Insediabilità nelle Aree a Incremento Controllato

Tav.4 NT-artt. Vari del PATI

Per le previsioni di ampliamento della 'darsena' sul Canalbianco, dell'area produttiva prossima al centro di Bagnolo e dell'area produttiva di Runzi occorre che sia stralciata la previsione di ampliamento, fatti salvi i casi di necessità manifestate dalle ditte insediate. Deve altresì essere stralciata la previsione di insediamento di attività che non siano di tipo artigianale e della piccola industria a basso impatto ambientale.

Incoerente.

Art. 88 c. 2 del PTCP – Conferma motivata di ubicazione e dimensione delle Aree a Incremento Controllato non urbanizzate

Tav.4 NT-artt. Vari del PATI

Il PATI non adduce motivazioni alla conferma della ubicazione e dimensione delle Aree a Incremento Controllato.

Anche desumendo dalla previsione generica del PATI una indiretta conferma delle aree ad incremento controllato, si rileva che ciò sarebbe comunque destituito di ogni qualsiasi motivazione. Allo stato, pertanto, il PATI è **incoerente** con il PTCP, potendo essere sanato solo inserendo almeno l'adeguata motivazione.

Art. 88 c. 3 del PTCP – Trasposizione di Aree a Incremento Controllato non urbanizzate

Tav.4 NT-artt. Vari del PATI

Il PATI non adduce motivazioni alla conferma della ubicazione e dimensione delle Aree a Incremento Controllato.

Anche desumendo dalla previsione generica del PATI una indiretta conferma delle aree ad incremento controllato, si rileva che ciò sarebbe comunque destituito di ogni qualsiasi motivazione. Allo stato, pertanto, il PATI è **incoerente** con il PTCP, potendo essere sanato solo inserendo almeno l'adeguata motivazione.

Art. 104 c. 4 del PTCP – Individuazione di superfici atte ad ospitare installazioni fotovoltaiche collettive

Tav.4 NT-artt. Vari del PATI

Il PATI non sembra prevedere l'individuazione di superfici atte ad ospitare installazioni fotovoltaiche collettive.

Incoerente.

INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Art. 109 c. 1 del PTCP – Criteri per la determinazione del fabbisogno edilizio residenziale

Art. 47 NT - Elaborato A6 – Allegato alle NT – ATO del PATI

Per ognuno degli ATO del PATI non è stata recepita la direttiva per la quale si prevede che i Comuni devono determinare il fabbisogno edilizio residenziale attraverso un corretto e oggettivo dimensionamento, fondato su realistiche proiezioni demografiche.

Il PATI risulta incoerente in quanto non ha effettuato le analisi previste secondo i criteri individuati dall'art.109 e quindi il dimensionamento risulta ingiustificato.

Incoerente.

Art. 109 c. 2 del PTCP – Verifica del grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste dagli strumenti urbanistici

Art. 47 NT - Elaborato A6 – Allegato alle NT – ATO del PATI

Non è stata recepita la direttiva per la quale si prevede che i Comuni accertano il grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste dagli strumenti urbanistici, alle esigenze abitative. Il PATI risulta incoerente in quanto attribuisce ad ogni ATO un carico aggiuntivo di mc non determinato secondo i criteri individuati dall'art. 109 e quindi ingiustificato.

Incoerente.

Art. 109 c. 3 del PTCP – Condizioni per la conferma delle dotazioni residenziali disponibili

Art. 47 NT - Elaborato A6 – Allegato alle NT – ATO del PATI

Il PATI non avendo compiuto le verifiche di cui ai c. 1 e 2 non è in grado di stabilire se le dotazioni residenziali disponibili risultano congrue.

Incoerente.

Art. 109 c. 4 del PTCP – Previsioni per le dotazioni residenziali eccedenti il fabbisogno

Il PATI non avendo compiuto le verifiche di cui ai c. 1 2 e 3 non è in grado di dare indicazioni per le aree che risultano eccedenti rispetto le dotazioni residenziali.

Incoerente.

Art. 109 cc. 5, 6 – Condizioni e criteri per nuove aree per insediamenti residenziali

Non essendo valutata la carenza delle dotazioni residenziali disponibili e la possibilità del recupero delle strutture esistenti non risulta possibile individuare nuove risorse territoriali come ha invece fatto il PATI.

Incoerente.

Art. 110 del PTCP – Contrasto della saldatura tra sistemi insediativi, inibizione di costruzioni a cortina lungo le direttrici di traffico, consolidamento delle strutture insediative attorno a strutture e a spazi pubblici

Artt 25 – 30 ; art. 48; tav. 4 NT del PATI

Dal punto di vista strettamente normativo le disposizioni del PATI, anche se non assimilano in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del P.T.C.P., non si presentano neppure in aperto contrasto con esso. Tuttavia, un'analisi comparata con la tav. 4 del PATI, evidenzia una significativa incoerenza a causa dell'assimilazione dell'edilizia diffusa a urbanizzazioni consolidate; queste ultime, in quanto tali, consentendo una densificazione dal punto di vista edilizio, violano gli obiettivi esplicitati nell'art. 110 P.T.C.P..

Incoerente.

Art. 111 c. 1 del PTCP– Riduzione dei flussi veicolari all'interno delle aree urbane, incremento del patrimonio arboreo, accorpamento delle aree a standard per verde e parcheggi, incentivazione al recupero del patrimonio edilizio, impiego di tecniche di bioedilizia

Artt. 25 – 30 ; artt. 48, 52 del PATI

Il PATI non assimila in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del P.T.C.P. soprattutto in riferimento alla riduzione del flusso veicolare, al recupero del patrimonio edilizio che viene promosso ma delegato al P.I., e all'accorpamento delle aree.

Si trovano invece coerenze con la promozione dell'incremento del patrimonio arboreo e l'incentivazione della bioedilizia.

Parzialmente coerente.

Art. 111 c. 2 – Garanzie di efficienza energetica, risparmio idrico, reimpiego delle acque meteoriche, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Artt. 25 – 30; artt. 48, 52 del PATI

Il PATI non assimila in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del P.T.C.P., soprattutto in riferimento alle garanzie di efficienza energetica, al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Si trovano invece coerenze con la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Parzialmente coerente.

Art. 111 co. 3 – Promozione della più ampia diffusione delle tecnologie del solare termico e fotovoltaico, perseguendo gli obiettivi e i criteri indicati nel Programma Energetico Provinciale,

Artt. 48, 54, 55 del PATI

Il PATI non assimila in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del P.T.C.P. (solare termico e fotovoltaico) Non viene menzionato il Programma Energetico provinciale anche se si trovano delle coerenze con la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Parzialmente coerente.



Art. 112 c. 1 del PTCP – Specifica progettazione degli spazi collettivi, degli arredi e delle attrezzature urbane

Artt. 25, 30 del PATI

Il PATI non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del P.T.C.P..

Incoerente

Art. 112 c. 2 del PTCP – Razionalizzazione e implementazione dei percorsi pedonali per accessibilità ai servizi e ai luoghi pubblici

Artt. 47, 48 del PATI

Il PATI non assimila in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del P.T.C.P.

Vedi art. 48.6 lett.g).

Parzialmente coerente.

Art. 113 c. 1 – Salvaguardia del patrimonio storico e del suo contesto del PTCP

Artt. 3, 9, 33, 34, 25-30 del PATI

Il PATI non assimila in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del P.T.C.P. in quanto non sembra tenere conto, per ognuno degli elementi storici individuati nel PATI, del contesto ambientale in cui si collocano.

Parzialmente coerente.

Art. 113 cc. 2, 3 del PTCP – Incentivazione e agevolazione al recupero del patrimonio edilizio con valenza storica, architettonica, culturale, con mantenimento delle caratteristiche dei beni

Non viene fatto esplicito riferimento anche alla valenza architettonica del patrimonio edilizio, inoltre il PATI non detta norme per incentivarne e agevolarne il recupero.

Incoerente.

Art. 113 c. 4 – Dettaglio del perimetro del centro storico del PTCP

Art. 9 - Tav 4 del PATI

Il PATI non assimila in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del P.T.C.P. in relazione alle aree di pertinenza visiva.

Parzialmente coerente.

Art. 113 c. 6 del PTCP – Definizione delle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici, dei coni visuali che ne determinano la riconoscibilità, delle caratteristiche costruttive dei contesti e loro tutela

Art. 34 del PATI

Il PATI non assimila in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del P.T.C.P. in quanto non definisce le aree di pertinenza, i coni visuali, le caratteristiche costruttive.

Parzialmente coerente.



Art. 113 c. 8 del PTCP – Garanzia di piena riconoscibilità e di completo godimento dei contesti e dei manufatti di notevole valore storico e architettonico

Il PATI non recepisce la direttiva del P.T.C.P. in quanto non tratta l'argomento specifico.

Incoerente.

Art. 113 c. 9 del PTCP – Individuazione e salvaguardia degli edifici del XX secolo non tutelati da altre norme

Il PATI non recepisce la direttiva del P.T.C.P. in quanto non tratta l'argomento specifico.

Incoerente.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI in merito al SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Gli accordi publico-privato di cui all'art. 6 della L.r.11/04 non sono sufficientemente documentati (non essendo chiari i contenuti e i dimensionamenti non è possibile verificare se questi sono coerenti con gli obiettivi generali e di sistema e se viene rispettato l'art.109; inoltre mancano dei riferimenti temporali e amministrativi che sono necessari per verificare la legittimità rispetto all'art. 12, c. 4)

Il PATI dovrebbe individuare gli ambiti a regia provinciale di cui all'art. 115 PTCP.

SISTEMA DEL PRIMARIO

TUTELA AGRONOMICA E AMBIENTALE

Riguardo tutti gli elementi del PTCP oggetto di verifica, il PATI non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP e, pertanto, risulta essere complessivamente **incoerente**, salvo per quanto concerne *l'art. 129 del PTCP c. 3, ultimo trattino - Ricostruzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo e mantenimento e manutenzione di quelli esistenti (Art. 57 c. 9 del PATI)*, rispetto al quale il PATI risulta essere coerente.

SISTEMA DEL PRIMARIO

SVILUPPO ECONOMICO E QUALITA' DEGLI SPAZI RURALI

Art. 128 cc. 2, 3 del PTCP – Destinazione di aree per la vendita diretta dei prodotti agricoli

Il PATI non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Incoerente.

Art. 129 c. 2 del PTCP – Salvaguardia e recupero dei manufatti e delle formazioni vegetali

Il PATI non assimila in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del P.T.C.P.

Parzialmente coerente.

Art. 129 c. 3, primo, secondo e terzo trattino del PTCP– Obbligo per le nuove costruzioni di essere uniformi alle tipologie dell'edilizia rurale, assicurazione di mitigazione visiva, demolizione di immobili fatiscenti

Art. 5 del PATI

Il PATI non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP relativamente alla realizzazione di fasce alberate e all'incentivazione della demolizione degli immobili fatiscenti.

Incoerente.

Riguardo tutti gli altri elementi del sistema del PTCP oggetto di verifica, il PATI non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

ULTERIORI NORME CONNESSE ALLE FRAGILITA' E ALLE TUTELE AMBIENTALI

Il presente Titolo del PTCP è costituito quasi esclusivamente da norme di indirizzo, quindi prive di cogenza rispetto alle direttive e alle prescrizioni; ciò nonostante si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito.

Art. 134 del PTCP – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche

Artt. 47-48; Relazione Tecnica del PATI

Sono individuate misure compensative per la riduzione della CO₂, anche se in modo generico.

Si suggerisce di introdurre criteri per cui i nuovi insediamenti produttivi non peggiorino la qualità dell'aria e dell'ambiente in generale.

Art. 134 del PTCP - Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche

Art. 13 del PATI

Si suggerisce di aggiungere tra le norme il D. Lgs. 01.08.2003, n. 259, e di far salve le leggi regionali vigenti.

Art. 135 del PTCP - Indirizzi in materia di inquinamento luminoso

VAS del PATI

Si suggerisce di introdurre norme in base alla L.R. 7 agosto 2009, n. 17, e alla DGRV n. 2402 del 29 dicembre 2011.



Art. 136 del PTCP - Indirizzi e direttive in materia di rifiuti


Si suggerisce di introdurre norme volte ad incentivare la raccolta differenziata, il riciclo e recupero dei rifiuti.

Incoerente.

Art. 137 del PTCP – Indirizzi per il settore energetico

Artt. 51 e 55 del PATI

In coerenza con il PTCP, si propone di aggiungere l'utilizzo prioritario dell'energia prodotta da parte di soggetti prossimi all'impianto e le filiere locali; si propone di aggiungere i criteri per la localizzazione degli impianti secondo le linee guida dell'Autorità per l'Energia, come da decreto del 10.09.2010.



Il Dirigente
Arch. Valerio Mario Gasparetto